ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

Art. 37

Elezione del Consiglio nazionale dei biologi - Opzione

Per la elezione dei membri del Consiglio nazionale dei biologi, valgono in quanto applicabili le norme per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. Il membro del Consiglio dell'Ordine che sia stato eletto membro del Consiglio nazionale opta nelle forme e nei termini di cui all'articolo 36 della presente legge.

Versione in vigore dal 1 luglio 1967, non più in vigore dal 15 febbraio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di biologo
Estremi	Legge 24 maggio 1967, n. 396
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-biologo/art-37-elezione-del-consiglio-nazionale-dei-biologi-opzione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it